

17/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Paolo SIMEON

Presidente

Dott. Giancarlo DI LECCE


Consigliere, relatore


Dott.ssa Giulia DE FRANCISCIS

Consigliere

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13937 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, nei confronti di 

 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Conti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, in Udine, Via Crispi n. 55, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione in giudizio;

Visti l'atto di citazione della Procura Regionale e la memoria di costituzione in giudizio del convenuto;

Letti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 maggio 2018, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Anna De Angelis, il magistrato relatore Cons. Giancarlo Di Lecce, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G.

dott. Giovanni Di Pietro, nonché l'avv. Maurizio Conti;

Ritenuto in

### FATTO

Con atto di citazione del 20.12.2017 e contestuale istanza per sequestro conservativo, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. ██████████ ██████████ per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Udine, della complessiva somma di euro 1.155.571,77. La fattispecie dedotta in giudizio afferisce al danno asseritamente cagionato dal convenuto - già professore associato presso l'Università degli Studi di Udine -, in relazione allo svolgimento di un'attività professionale privata in violazione della normativa regolante il rapporto di lavoro di docente universitario a tempo pieno con l'Università (D.P.R. n. 382/1980; L. n. 230/2005; L. n. 240/2010).

Ad avviso del Requirente da tale condotta discenderebbe una prima voce di danno, consistente nell'indebita erogazione dell'indennità aggiuntiva prevista per i docenti universitari a tempo pieno, trattandosi di emolumento incompatibile con lo svolgimento di un'attività professionale extra istituzionale. A tal riguardo, la Procura Regionale, sulla base dell'attività di indagine svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Udine (vd. relazione del 25.11.2016, in atti), ha quantificato in euro 352.756,75 il danno corrispondente alla differenza tra la maggiore retribuzione percepita dall'██████████ nell'ambito del rapporto di lavoro a

tempo pieno prestato alle dipendenze dell'Università degli Studi di Udine (8.10.2004 - 1.11.2014) e quanto il nominato docente avrebbe dovuto percepire ove il rapporto di lavoro fosse stato a tempo definito. Una seconda voce di danno, determinata nell'importo di euro 802.815,01 , è stata prospettata dall'Organo requirente in relazione alla violazione dell'obbligo, gravante sull'██████████, di corrispondere, in favore dell'Università degli Studi di Udine, le somme percepite da terzi nell'ambito di attività lavorative svolte senza la prescritta autorizzazione datoriale (art. 53, co. 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001).

Sotto il profilo soggettivo la Procura contabile ha contestato all'██████████ una condotta improntata a dolo. Il docente, infatti, nel formulare l'opzione per il regime lavorativo a tempo pieno, non avrebbe indicato di essere titolare di partita IVA, né avrebbe richiesto, nel corso del rapporto di lavoro, l'autorizzazione ad assumere incarichi professionali esterni, anche quale socio di associazioni professionali. Ad avviso di parte attrice, la condotta del convenuto – integrante, ai fini dell'applicazione del regime prescrizione, una fattispecie di doloso occultamento del danno - dimostrerebbe, in modo incontrovertibile, la volontà di agire in contrasto con le disposizioni normative previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, dall'art. 6 della legge n. 240/2010 nonché dai regolamenti emanati dall'Università di Udine, nel perseguimento di indebiti vantaggi patrimoniali.

Sulla base di tali considerazioni, la Procura Regionale ha

concluso, previa richiesta di emissione della misura cautelare del sequestro conservativo a tutela del credito erariale, per la condanna del convenuto al risarcimento del danno di euro 1.155.571,77 in favore dell'Università degli Studi di Udine – ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia – oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Costitutosi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Maurizio Conti, il [REDACTED] ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria concernente l'indebita percezione dell'indennità prevista per il regime di impegno lavorativo a tempo pieno. Secondo la prospettazione difensiva, tale questione, avendo carattere prettamente giuslavoristico, rientrerebbe nella cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In ogni caso – ha proseguito lo stesso patrocinio - la circostanza che il [REDACTED] risulta aver svolto l'attività di docente a tempo pieno, con un impegno didattico di novanta ore (o superiore) per ciascun anno accademico, consentirebbe di confermare la legittimità dell'erogazione dell' indennità prevista per il tempo pieno e, dunque, di ritenere infondata la pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.

L'avv. Conti, inoltre, nel premettere che l'Università degli Studi di Udine si è costituita parte civile nel giudizio penale promosso nei confronti dell'[REDACTED] dispiegando domanda per il risarcimento del danno di euro 352.76,75, ha posto in evidenza come il proprio assistito non possa essere chiamato due volte a risarcire un

danno che trae origine dal medesimo titolo. Ha rilevato, in proposito, come in sede penale sia stato emesso un decreto di sequestro preventivo a carico dell' [REDACTED] a fronte del quale lo stesso interessato ha versato l'importo di euro 181.689,00, ritraendo tale somma dalla vendita della casa di abitazione di cui era proprietario.

La stessa difesa ha, infine, sostenuto – quanto alla contestazione relativa alla percezione di compensi derivanti da attività professionali svolte in assenza dell'autorizzazione dell'Amministrazione datrice di lavoro - come il docente ignorasse l'esistenza delle disposizioni che prescrivevano il preventivo assenso dell'Ateneo udinese. Riservando al prosieguo del giudizio la formulazione di più articolate deduzioni, la difesa dell' [REDACTED] ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria sia con riferimento al danno riferito all' indennità per il tempo pieno che a quello riferibile ai compensi ricevuti da terzi antecedentemente al 10.2.2012, individuando il primo atto interruttivo della prescrizione nella lettera raccomandata del 10.2.2017 dell'Università degli Studi di Udine allegata alla dichiarazione di costituzione di parte civile.

Sulla base di tali premesse, l'avv. Conti ha concluso, in via cautelare, "per la revoca del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto di data 28 dicembre 2017" e, nel merito, "per la reiezione delle domande proposte dalla Procura Regionale, anche in virtù del difetto di giurisdizione e della intervenuta prescrizione di tutte le poste anteriori

al 10 febbraio 2012, con vittoria di spese”.

All'esito dell'udienza cautelare fissata per la conferma, revoca o modifica del decreto presidenziale del 28.12.2017 che ha autorizzato, fino alla concorrenza di euro 1.155.571,77 , il sequestro conservativo su beni e crediti dell' [REDACTED] il Giudice Designato, con ordinanza n. 4 del 28.2 – 14.3.2018, nella ravvisata sussistenza dei presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, ha confermato parzialmente la predetta misura cautelare.

All'udienza del 17 maggio 2018, il P.M., riportandosi a quanto dedotto nell'atto di citazione, ha ricordato come alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la proposizione congiunta dell'azione risarcitoria fondata sull'art. 53, co. 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, con altra avente ad oggetto una distinta ipotesi di danno debba ritenersi idonea a radicare la giurisdizione del Giudice contabile. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, il Requirente ha richiamato l'orientamento espresso dalla Sezione I Centrale di Appello con sentenza n. 173/2018, secondo cui l'occultamento doloso del danno è configurabile nei casi in cui venga disatteso l'obbligo informativo posto a carico del dipendente pubblico, osservando come, in tali ipotesi, il termine prescrizione dell'azione della Procura Regionale debba farsi decorrere dal momento in cui si è disvelato il danno erariale.

L'avv. Conti, esposte le argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio, si è soffermato, in particolare, sull'anomalia

dei due sequestri - l'uno richiesto dalla Procura Regionale e l'altro promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine - ponendo in evidenza come tale misura cautelare tragga origine dalla medesima vicenda ed afferisca alla tutela del medesimo danno.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

### DIRITTO

In via pregiudiziale all'esame del merito va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria afferente l'indebita percezione, da parte dell'odierno convenuto, dell'indennità prevista per i docenti a tempo pieno in concomitanza con lo svolgimento di un'attività professionale esterna di tipo privatistico. Parte convenuta ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'illecito in questione afferirebbe ad un ambito prettamente giuslavoristico, riguardando il diritto del docente di percepire o meno l'indennità in questione. In definitiva, l'indebita percezione dell'indennità per il tempo pieno esulerebbe dalla giurisdizione del Giudice contabile rientrando nella cognizione del Giudice ordinario ed, in particolare, in quella del Giudice del Lavoro.

L'eccezione è destituita di fondamento giuridico. A tal riguardo deve rilevarsi come l'Organo requirente abbia prospettato la sussistenza di un danno per l'Università degli Studi di Udine conseguente ad una condotta antigiuridica posta in essere da un docente legato a tale Amministrazione da un rapporto di impiego.

Orbene, tenuto conto del contenuto della domanda risarcitoria, avente ad oggetto il ristoro di un pregiudizio arrecato ad una P.A., nonché della posizione soggettiva del convenuto, non v'è dubbio che ricorrano, in fattispecie, gli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini del radicamento della giurisdizione del Giudice contabile.

La giurisdizione di Giudice adito va confermata anche per la voce di danno concernente l'omesso riversamento, in favore dell'Università degli Studi di Udine, dei compensi che l'██████████ ██████████ ha percepito nell'ambito delle attività professionali svolte in difetto della previa autorizzazione dell'Amministrazione datrice di lavoro. Va ricordato, in proposito, che nell'insegnamento della Corte di Cassazione, la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001, ancor prima dell'introduzione dell'art. 53, co. 7 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera dell'art. 1, co. 42, della legge n. 190/2012 (*"L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*), veniva ritenuta *"fonte di responsabilità amministrativa capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti"* (Cass. SS.UU. ord. n. 22628/2011). Deve aggiungersi che sia la giurisprudenza della Suprema Corte che quella della Corte dei conti hanno considerato la previsione di cui all'art. 53, co. 7 bis cit. meramente ricognitiva di un assetto di competenze giurisdizionali già desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 25769/2015; C.d.C., Sez. I n. 121/2015; id. Sez.



Lombardia n. 216/2014; id. Sez. Lombardia n. 54/2015).

Occorre, peraltro, rilevare come in questa sede la Procura Regionale non si sia limitata a contestare il danno derivante dall'omesso riversamento, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, dei compensi percepiti da terzi (art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001), ma abbia prospettato anche quello conseguente all'indebita percezione, da parte del convenuto, dell'indennità prevista per i docenti universitari a tempo pieno. La prospettazione di un danno ulteriore rispetto all'indebita percezione di compensi da parte di terzi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 19072/2016, n. 1415/2018 e n. 5789/2018, costituisce un ulteriore e decisivo elemento di conferma della giurisdizione del Giudice contabile (cfr. C.d.C., Sez. I, n. 97/2018).

Sempre in via preliminare va esaminata la questione relativa all'asserita duplicazione dei giudizi prospettata dalla difesa del convenuto in relazione al concorso tra l'azione civile promossa dall'Università degli Studi di Udine nel processo penale pendente a carico dell' [REDACTED] per il reato di cui all'art. 640, co. II, n. 1 c.p., al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante dall'indebita erogazione dell' indennità per il tempo pieno, e l'azione risarcitoria, promossa, in questa sede giudiziale, dalla Procura Regionale della Corte dei conti.

La tesi di parte convenuta, a ben vedere, muove da un

presupposto logico giuridico - quello dell'identità delle azioni proposte innanzi al Giudice ordinario ed al Giudice contabile - la cui sussistenza va recisamente esclusa. Ed infatti, è opinione comunemente accolta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che l'azione di danno erariale, non solo per la peculiarità del regime giuridico sostanziale e processuale che la caratterizza, ma anche per le finalità pubblicistiche ad essa sottese, non è assimilabile né può ritenersi preclusa dall'eventuale azione che l'Amministrazione ritenga di proporre innanzi al Giudice ordinario.

Va, in ogni caso, ricordato che la giurisdizione penale e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente, conseguendone, da tanto, che l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sull'eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione (Cass. SS.UU. n. 26582/2013; Cass. pen. n. 3907/2015; Cass. civ. n. 14632/2015).

Naturale corollario di tale premessa è che una volta "ottenuto, in base ad una delle azioni possibili, l'integrale ristoro del danno patito dalla pubblica amministrazione, non potrà esservi spazio per iniziare o proseguire una diversa azione di risarcimento" venendosi a determinare una situazione di carenza di interesse ad agire (Cass., Sez. VI penale, n. 35205/2017). L'applicazione di tali principi, induce ad escludere, in mancanza di documentate evidenze dell'esito del

giudizio penale o, comunque, di risarcimenti acquisiti, a titolo definitivo, dall'Amministrazione danneggiata, la sussistenza di ragioni ostative alla prosecuzione del giudizio di responsabilità amministrativa.

Per completezza espositiva giova rilevare, con riferimento alla prospettata duplicazione delle tutele cautelari, come anche su tale versante debba escludersi ogni interferenza tra il sequestro conservativo e la concomitante misura cautelare adottata in sede penale, essendo ammesso il concorso di tali provvedimenti in ragione delle diverse finalità cui gli stessi sono indirizzati: l'uno è strumentale alla funzione sanzionatoria e repressiva propria del giudizio penale e, l'altro, alla conservazione della solvibilità del debitore - presunto autore dell'illecito contabile -, a garanzia dell'interesse pubblico alla tutela dei crediti erariali.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, osserva il Collegio che, per quanto attiene al concorso delle azioni risarcitorie - peraltro limitato, in fattispecie, alla sola voce afferente l'indebita percezione dell'indennità per il regime di impegno lavorativo a tempo pieno -, la sede deputata alla soluzione di tale apparente conflitto di azioni e tutele sia quella esecutiva, nella quale sarà onere dell'Amministrazione danneggiata tener conto delle somme che risultassero già acquisite, a titolo definitivo, in relazione alla medesima causale risarcitoria.

Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi come la difesa del convenuto abbia individuato il primo atto

interruttivo nella lettera – raccomandata del 10.2.2017 dell'Università degli Studi di Udine allegata alla dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale pendente a carico dell'odierno convenuto. Ne fa discendere, da tanto, la prescrizione quinquennale non solo del danno conseguente all'indebita percezione dell'indennità per il tempo pieno, ma anche di quello derivante dal mancato versamento, in favore dell'Università degli Studi di Udine, dei compensi professionali percepiti prima del 10.2.2012.

L'eccezione è priva di fondamento giuridico e va, pertanto, disattesa. La norma di riferimento in materia di prescrizione del danno erariale va individuata nell'art. 1, co. 2, della legge n. 20/1994, che, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 639/1996 ed in termini non sostanzialmente dissimili dalla previsione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., così dispone: *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*.

Ciò posto, reputa il Collegio che nel caso in esame sia configurabile una condotta di *"occultamento doloso del danno"*, idonea a far decorrere la prescrizione dell'azione risarcitoria dalla data di effettiva conoscibilità del pregiudizio erariale. Deve ritenersi, infatti, che l'odierno convenuto, docente universitario [REDACTED] [REDACTED] e persona di notevole spessore culturale e professionale, secondo quanto si desume dal *curriculum vitae*

dimesso in atti, fosse ben consapevole sia della disciplina relativa all' incompatibilità del rapporto di lavoro in regime di tempo pieno - comportante l'attribuzione di un' indennità mensile aggiuntiva - con lo svolgimento di un'attività professionale esterna, che della normativa, di carattere generale e regolamentare, che vietava l'assunzione di incarichi retribuiti extra istituzionali in mancanza della previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Supporta la tesi del "doloso occultamento" la circostanza che l' XXXXXXXXXX non risulta aver comunicato, al momento dell'assunzione presso l'Ateneo di Udine, la titolarità di una partita IVA (vd. dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20.10.2004, in atti), benché ne fosse titolare sin dal 1999, né ha mai informato l'Amministrazione del concomitante esercizio di un'attività libero professionale. La volontà di occultare tale situazione trova conferma, altresì, nella circostanza che per nessuno degli incarichi assunti nella qualità di libero professionista il nominato docente risulta aver chiesto la prescritta autorizzazione e ciò, verosimilmente, nella consapevolezza che si trattasse di incarichi non autorizzabili in quanto incompatibili con il regime di impegno lavorativo prescelto.

E', dunque, opinione del Collegio che la mancata denuncia della titolarità di partita IVA e la sistematica assunzione di incarichi esterni non autorizzati - elementi indicativi della volontà di trarre un indebito profitto in danno dell'Università degli Studi di Udine - comprovino un'attività di doloso occultamento del danno idonea a far decorrere il termine prescrizione dell'azione di competenza della

Procura Regionale dal momento della scoperta del fatto dannoso (C.d.C., Sez. I n. 173/2018).

Giova, in ogni caso, rilevare come ad una soluzione non diversa si perverrebbe ove si adottasse l'ordinario criterio della "conoscibilità" del fatto dannoso. Ed invero non v'è dubbio che, sotto il profilo dell'esercizio dell'azione di danno erariale, la fattispecie prevista dall'art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001 possa ritenersi integrata solo dal momento in cui l'Amministrazione ha potuto disporre di elementi sufficientemente dettagliati in ordine all'attività professionale esterna svolta dal dipendente ed all'ammontare delle retribuzioni conseguite in assenza della prescritta autorizzazione datoriale.

Sul punto va ricordato come alla stregua di un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la lettura coordinata dell'art. 1, co. 2, della legge n. 20/1994 e dell'art. 2935 c.c., debba far ritenere che *"qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non tanto nel momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percettibile e riconoscibile"* (C.d.C., Sez. III n. 542/2015).

Orbene, nel caso in esame non v'è dubbio che l' [REDACTED] [REDACTED] non abbia mai reso noti all'Università degli Studi di Udine i

molteplici incarichi libero professionali assunti, i relativi soggetti beneficiari ed i compensi previsti o pattuiti. Altrettanto certo è che a fronte del predetto obbligo di denuncia gravante sul docente, non incombesse, in capo all'Amministrazione, alcuno specifico onere di controllo sulle attività extra istituzionali svolte dal dipendente (C.d.C., Sez. Puglia n. 230/2015).

Alla luce di tali considerazioni va conclusivamente respinta l'eccezione di prescrizione e dichiarata la tempestività dell'azione di danno erariale per entrambe le voci di danno prospettate dal Requirente, tenuto conto che le condizioni di oggettiva conoscibilità del danno si sono verificate solo nel momento in cui è pervenuta, alla Procura Regionale, l'annotazione della Guardia di Finanza del 25.11.2016.

Passando all'esame del merito, reputa il Collegio che l'azione risarcitoria sia fondata e meritevole di accoglimento. Per quanto attiene alla prima voce di danno va rilevato che il sig. [REDACTED] ha percepito, per circa un decennio (dal 2004 al 2014), l'indennità mensile prevista per i docenti che optino per il regime lavorativo a tempo pieno, pur avendo svolto una contestuale attività libero professionale incompatibile con il regime lavorativo prescelto. In merito a tale voce di danno deve rilevarsi come, all'epoca dei fatti, la disciplina concernente lo status dei docenti universitari fosse ben chiara nell'esplicitare l'incompatibilità di tale opzione "con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con

*l'esercizio del commercio e dell'industria" (art. 11, co. 5, DPR n. 382/1980).*

In particolare, tale disposizione costituiva l'attuazione, per il personale docente universitario, dei principi espressi, in materia di pubblico impiego, dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957: *"l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite al fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".*

Giova rilevare come anche la successiva normativa in materia di status giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo abbia ribadito che *"l'esercizio di attività libero professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno"* (art. 6, co. 9, della legge n. 240/2010), prevedendo limitate e tassative ipotesi di attività compatibili con il tempo pieno (art. 6, co. 10, della legge n. 240/2010). L'assoluta chiarezza del regime disciplinante l'incompatibilità dell'attività libero professionale esterna con il regime del tempo pieno, nota a qualsiasi docente universitario e tale da far escludere e comunque non giustificare alcuna ignoranza, trova ulteriori conferme nelle previsioni dei Regolamenti emanati dall'Ateneo di Udine in attuazione dell' art. 53, co. 7, del D.Lgs. n. 165/2001.

Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti emerge che l'██████████ pur avendo optato per il regime a tempo pieno (vd. dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20.10.2004, in



atti), ha svolto un'intensa attività libero professionale nell'intero periodo in cui in cui ha insegnato presso l'Università degli Studi di Udine. Tale condotta, integrante una palese violazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti universitari a tempo pieno (art. 6, co. 9, della legge n. 240/2010 e, antecedentemente, art. 11, co. 5, lett. a), DPR n. 382/1980), rende priva di causa e, dunque, fonte di danno erariale, la differenza tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe spettata all'odierno convenuto, quale docente a tempo definito, per l'intero periodo lavorativo prestato alle dipendenze dell'Ateneo di Udine (8.10.2004 - 1.11.2014). Quanto alle argomentazioni difensive dell'████████████████████ giova rilevare come in un contesto caratterizzato da gravi e reiterate condotte illecite, non possa assumere alcuna valenza giustificativa o scriminante la circostanza che il nominato docente abbia adempiuto agli obblighi legati all'impegno lavorativo prescelto, anche superando – secondo quanto assume il convenuto nelle sue difese - le ore annue di didattica previste per il regime a tempo pieno.

Sulla base dei conteggi elaborati dall'Università degli Studi di Udine, fatti propri dalla Procura contabile e non contestati in questa sede (art. 95, co. 1, C.G.C.), la differenza tra l'importo percepito dall'████████████████████ e quello che gli sarebbe spettato, quale docente a tempo definito, per l'intero periodo prestato alle dipendenze dell'Ateneo di Udine, va determinata in complessivi euro 352.756,75 (vd. all. n. 5 dell'informativa dell'annotazione della Guardia di Finanza del 25.11.2016, in atti).

Così quantificato il pregiudizio erariale conseguente all'indebita fruizione dell'indennità prevista per il regime di impegno a tempo pieno, va osservato come il pregiudizio per l'Ateneo di Udine sia stato correttamente determinato al lordo degli oneri di legge. In sintonia con i più recenti approdi giurisprudenziali, deve infatti ritenersi che "una volta accertata l'inutilità dell'erogazione dei maggiori emolumenti finalizzati a remunerare l'obbligo di esclusività delle prestazioni (...), l'intero importo delle somme indebitamente corrisposte costituisce un costo per il bilancio (...), inutilmente sostenuto e perciò da risarcire" (C.d.C., Sez. I n. 13/2018)

Altrettanto fondata è la pretesa risarcitoria concernente la violazione dell'obbligo di riversare, in favore dell'Università degli Studi di Udine, le somme percepite nell'ambito di attività lavorative svolte senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione datrice di lavoro. In merito a tale voce di danno va premesso che si tratta di un pregiudizio ontologicamente distinto da quello concernente l'indebita percezione dell'indennità per il rapporto a tempo pieno. Nella giurisprudenza di questa Corte tali danni sono pienamente cumulabili, non solo perché dipendono da distinti comportamenti del soggetto obbligato, ma, altresì, in quanto rispondono a distinte finalità, avendo, l'una, natura pienamente risarcitoria e, l'altra, carattere sanzionatorio (C.d.C., Sez. I, n. 13/2018).

Ciò premesso, deve rilevarsi come il prospettato danno erariale risulti ascrivibile alla previsione di cui all'art. 53, co. 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, norma che non consente ai dipendenti pubblici di

svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, e che sancisce, per il caso di inosservanza del divieto, che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte debba essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, in favore dell'Amministrazione di appartenenza.

Com'è noto, la *ratio* dell'art. 53 cit. va rinvenuta nel principio di esclusività delle prestazioni lavorative rese in favore del datore pubblico (*"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"* art. 98 Cost.), che, notoriamente, costituisce un presidio a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. In proposito è stato evidenziato che i predetti valori potrebbero essere lesi dallo svolgimento di attività lavorative dei pubblici dipendenti connotate da interessi confliggenti con quelli affidati alla cura dell'Amministrazione. Di qui l'esigenza di consentire, *ex ante*, la ponderazione di eventuali situazioni di conflitto tra l'attività professionale extra istituzionale che il dipendente intenda svolgere e l'interesse della P.A. datrice di lavoro.

Giova, altresì, ricordare che con l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, il Legislatore ha ulteriormente chiarito che *"l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*. La richiamata previsione normativa, secondo quanto si è già avuto modo di evidenziare, non ha valenza innovativa, bensì

meramente ricognitiva di un assetto di competenze giurisdizionali ampiamente desumibile dal preesistente quadro normativo e giurisprudenziale.

Osserva il Collegio come anche con riferimento a tale voce di danno, l'azione promossa dalla Procura Regionale debba ritenersi fondata e meritevole di accoglimento. A tal riguardo deve, innanzi tutto, rilevarsi che lo svolgimento, da parte dell' [REDACTED] di plurime attività professionali esterne retribuite debba ritenersi un dato certo, comprovato dalla documentazione, versata in atti (vd. annotazione della Guardia di Finanza del 25.11.2016 e relativi allegati, in atti), che non ha formato oggetto di alcuna motivata contestazione o rilievo difensivo.

Altrettanto pacifica e incontestata è la circostanza che per lo svolgimento di tali molteplici attività retribuite - tra le quali si annoverano, oltre all'assunzione di incarichi professionali, la partecipazione ad una società esercente l'attività di amministrazione di condomini e di gestione di immobili e la contitolarità di un'associazione tra professionisti - il nominato docente non abbia ritenuto di munirsi della previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, e ciò, verosimilmente, nella consapevolezza che si trattasse di attività non autorizzabili in virtù dell'incompatibilità con lo status di docente universitario a tempo pieno.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, compendiate nella tabella dettagliata delle prestazioni extra istituzionali contenuta

nell' annotazione del 25.11.2016 (in atti), la quale - giova rilevare - non ha formato oggetto di contestazione da parte del convenuto (art. 95, co. 1, C.G.C.) - offrono la prova che l' [REDACTED], tra il 18.10.2004 ed il 1.11.2014, ha ritratto, dalle molteplici attività e dagli incarichi extra istituzionali ivi descritti, compensi per complessivi euro 802.815,02.

La predetta somma, chiesta in restituzione dall'Università degli Studi di Udine con nota prot. n. 4381 del 10.2.2017 e mai riversata in favore del predetto Ateneo (vd. nota prot. n. 14123 del 15.5.2017, in atti), costituisce il criterio legale per la quantificazione del danno erariale del quale deve rispondere l'odierno convenuto ai sensi dell'art. 53, co. 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001. In proposito va osservato che il compenso percepito per lo svolgimento degli incarichi retribuiti non autorizzati costituisce una mera entità numeraria utile ai fini della commisurazione del danno erariale.

Deve aggiungersi, che alla stregua di un condivisibile orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno ex art. 53, co. 7 bis cit., il parametro di riferimento è costituito dal compenso percepito dal dipendente pubblico al lordo dell'imposta, non assumendo alcun significativo rilievo la circostanza che siano state eventualmente operate, dal soggetto erogante, le ritenute tributarie (Cass. n. 7343/2010).

Riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito erariale, deve ritenersi, in ragione non solo della chiarezza del quadro normativo di

riferimento ma anche del livello culturale e professionale dell'  
[REDACTED] che il nominato docente abbia agito con  
dolo, nell'intento di cumulare illegittimamente i benefici economici  
previsti per l'impegno lavorativo a tempo pieno con i cospicui  
emolumenti derivanti dagli incarichi professionali e dalle ulteriori  
attività extra istituzionali svolte.

La gravità della condotta illecita del convenuto è resa evidente  
dal protrarsi della situazione di illegittimità - sintomatica di un *modus  
procedendi* che rivela grave noncuranza della disciplina di settore e  
ostinata indifferenza agli obblighi di servizio - negli oltre dieci anni di  
servizio prestato alle dipendenze dell'Università degli Studi di Udine.

Giova sottolineare come in tale lungo arco temporale [REDACTED]  
[REDACTED] non si sia curato di astenersi dallo svolgimento delle attività  
libero professionali, così come imponeva l'impegno lavorativo  
assunto con l'Ateneo di Udine, né di optare per il regime del tempo  
definito, dimostrando, in tal modo, una singolare determinazione nel  
perpetrare i propri fini lucrativi in danno dell'Amministrazione di  
appartenenza.

In conclusione, il danno complessivamente arrecato dal docente  
odierno convenuto all'Università degli Studi di Udine va determinato  
nell'importo di euro 1.155.571,77 cui deve aggiungersi la  
rivalutazione monetaria, da calcolarsi, quanto alla prima voce di  
danno (euro 352.756,75), dalle date dei singoli esborsi sostenuti a  
titolo di inderinità per il regime a tempo pieno alla pubblicazione della  
sentenza e, quanto alla seconda voce di danno (euro 802.815,02),

dal 4.4.2017 (data della costituzione in mora effettuata dall'Università degli Studi di Udine con nota prot. n. 4381 del 10.2.2017), alla pubblicazione della sentenza.

La natura dolosa della condotta del convenuto, la pervicace reiterazione dei comportamenti illeciti e la gravità del danno arrecato all'Ateneo di Udine costituiscono motivi ostativi all'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la condanna del [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Udine, della complessiva somma di euro 1.155.571,77 oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi nei termini innanzi precisati. Sulla sorte capitale rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.

E' disposta, ai sensi degli artt. 80 C.G.C. e 686 c.p.c. la conversione in pignoramento del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale e parzialmente confermato dal Giudice Designato, fino alla concorrenza dell'importo di condanna.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, condanna il [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Udine,

della complessiva somma di euro 1.155.571,77

(unmilione centocinquantaacinquemilacinquecentosettantuno/77), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che

vengono liquidate nell'importo di euro 1.436,22 (euromille

quattrocentotrentasei / 22).

E' disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo eseguito in danno del convenuto fino alla concorrenza dell'importo di condanna.



Così deciso, in Trieste, nella camera di consiglio del 17 maggio 2018.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giancarlo DI LECCE


Paolo SIMEON



Depositato in Segreteria il 29 GIU. 2018,

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis





CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRIESTE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Si attesta, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

IL FUNZIONARIO PREPOSTO  
ALLA SEGRETERIA  
dott.ssa Anna De Angelis



*Corte dei Conti*

DE ANGELIS ANNA  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
29.06.2018 17:12:23  
CEST